



# COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) - Tel. 0442/490.011 - 490.196 - Fax 0442/490.144

C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

COPIA

PER RICEVUTA

27 NOV. 1998

N. 74 Reg. Delib.

Spedita il \_\_\_\_\_ prot. 6600

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA PUBBLICA

DI PRIMA CONVOCAZIONE

**OGGETTO:** Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Esame ed approvazione.

L'anno millenovecentonovantotto addi VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

		Presenti	Assenti
1	BENIN ROBERTO	X	
2	BENIN MARIO	X	
3	MARIANI GIOVANNI BATTISTA	X	
4	FANTON CORRADO	X	
5	TADIELLO EMANUELE	X	
6	DAL LAGO EZIO	X	
7	DE GRANDI ZEFIRINO	X	
8	DAL CERO FRANCESCO	X	
9	FOCHESATO ALESSIA	X	
10	GIRARDI ENRICHETTA	X	
11	LUNARDI LUIGINO	X	
12	PIERI STEFANO	X	
13	LAZZARIN GIAMPAOLO	X	
14	SEGANTINI FILIBERTO	X	
15	DALLA BENETTA GRAZIANO	X	
16	DONATELLO GIANCARLO	X	
17	CAMPORIONDO MASSIMO		X

Partecipano all'adunanza il Segretario Comunale Zampicinini Dott.ssa Gabriella e l'Assessore Esterno Bonaventura arch. Edoardo. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. BENIN Rag. ROBERTO in qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato depositato 24 pre prima nella sala delle adunanze.



# COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) - Tel. 0442/490.011 - 490.196 - Fax 0442/490.144

C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

C.C. n. 74/98

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco comunica che il presente Regolamento è stato sottoposto all'esame della apposita Commissione la quale non ha formulato osservazioni.

Sentita l'ampia illustrazione dal punto di vista tecnico-giuridico del Segretario Comunale il quale mette in evidenza la facoltà stabilita dall'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Sentiti i vari interventi di chiarimento dei Consiglieri Dal Cero Francesco, Lunardi Luigino, Dalla Benetta Graziano, Fanton Corrado a cui il Segretario Comunale risponde in tema di accertamento dell'ICI, case sfitte, di rendita presunta, di determinazione delle aliquote, ecc.

Premesso:

- che con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata disposta, fra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili;
- che l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che l'art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, apporta modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, così come disciplinata dal Decreto Legislativo 504/1992;
- che l'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 concede ai Comuni la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili;

Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione del regolamento di cui trattasi;

Vista ed esaminata la proposta di regolamento composta da n. 21 articoli, predisposta dal Segretario Comunale;

Dato atto che lo stesso è stato sottoposto all'esame della Commissione competente, come da nota inviata in data 23 Ottobre 1998, n. 5907 di protocollo e che non sono pervenute osservazioni al riguardo;

Visti i favorevoli pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli 16, contrari —, astenuti —, espressi dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

1. di approvare, con riferimento all'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, formato da n. 21 articoli progressivamente numerati dal n. 1 al n. 21, e che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di disporre l'invio del presente atto alla Sezione del Co.Re.Co. di Verona per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 33, L. n. 127/97;
3. di dare atto che lo stesso regolamento verrà comunicato al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività e reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

regolici.LB



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. GABRIELLA TAMBINI)

Z I M E L L A

COMUNE

V E R O N A

PROVINCIA

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

## CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.  
Esame ed approvazione.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere

*favorevole*

Li, 23 NOV. 1998



*Lucrezio Romi*  
IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere

*favorevole*

Li, 23 NOV. 1998



*Lucrezio Romi*  
IL RESPONSABILE RAGIONERIA

COMUNE DI ZIMELLA

Copia conforme all'originale. -

ZIMELLA, 25 NOV. 1998



*[Signature]*  
IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO


# COMUNE DI ZIMELLA

Provincia di Verona

## Regolamento per l'applicazione dell'IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI

IL SINDACO

Benin Rag. Roberto



Il Segretario Capo

D.ssa Gabriella Zampicinini

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 25 NOV. 1998

Si attesta che il presente Regolamento é stato ripubblicato dal 18.12.1998 al 04.01.1999 e che pertanto lo stesso é esecutivo a tutti gli effetti.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. GABRIELLA ZAMPICININI)

## INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Definizione di fabbricati e aree	Pag. 3
Art. 3	Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile	Pag. 4
Art. 4	Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta	Pag. 5
Art. 5	Abitazione principale	Pag. 6
Art. 6	Riduzioni d'imposta	Pag. 7
Art. 7	Esenzioni	Pag. 9
Art. 8	Denunce e comunicazioni	Pag. 11
Art. 9	Versamenti	Pag. 11
Art. 10	Differimento dei termini per i versamenti	Pag. 12
Art. 11	Accertamenti	Pag. 12
Art. 12	Sanzioni ed interessi	Pag. 12
Art. 13	Attività di controllo	Pag. 13
Art. 14	Rimborsi	Pag. 13
Art. 15	Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	Pag. 14
Art. 16	Contenzioso	Pag. 15
Art. 17	Norme di rinvio	Pag. 16
Art. 18	Norme transitorie e finali	Pag. 16
Art. 19	Pubblicità del regolamento e degli atti	Pag. 16
Art. 20	Rinvio dinamico	Pag. 17
Art. 21	Entrata in vigore	Pag. 17

# Titolo I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Zimella (Verona), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

### Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 504/1997 sono così definiti:

- **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data del certificato di abitabilità;
- **area fabbricabile**: l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste

l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della Legge 9.1.1963, n. 9, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

### **Art. 3**

#### **Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile**


Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Comune determina annualmente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 01.06.1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A, la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq 20.



**Art. 4**  
**Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dall'Organo competente entro il 31 Ottobre di ogni anno e comunque entro il termine stabilito dalla legge, con effetto per l'anno successivo.



A handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes.



## Titolo II

### AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

#### Art. 5 Abitazione principale

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
- e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado);
- f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è prevista la **detrazione d'imposta**, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), e), f); l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso

Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate



anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il permanere la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte in catasto. Per pertinenze si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

### **Art. 6 Riduzioni d'imposta**

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo semplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).

L'inagibilità o inabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04.01.1968, n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Con la deliberazione di cui all'art. 4 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

Il Comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili

o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

#### **Art. 7 Esenzioni**

Sono esenti dall'imposta.

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibili con le disposizioni degli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabilitati, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.



### **Titolo III**

## **DENUNCIE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

#### **Art. 8**

#### **Denunce e comunicazioni**

Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione di denuncia di variazione.

Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata entro la data di presentazione della denuncia dei redditi.

La comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, può essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti presso l'ufficio tributi.

L'omissione della comunicazione è punita secondo quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29/10/1998.

#### **Art. 9**

#### **Versamenti**

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso e comunque solamente per i casi di contitolarietà all'interno del nucleo familiare.

I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa), o tramite il sistema bancario.

I versamenti dell'imposta complessiva non devono essere eseguiti quanto l'importo risulta inferiore od uguale a L. 20.000.

**Art. 10**  
**Differimento dei termini per i versamenti**

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate esclusivamente da gravi calamità naturali, debitamente accertate e documentate dall' organo competente.

**Art. 11**  
**Accertamenti**

Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell' istituto dello accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.06.1997, n. 218.

**Art. 12**  
**Sanzioni ed interessi**

Le sanzioni sono determinate in conformità alla delibera consiliare n. 62 del 29/10/1998, esecutiva ai sensi di legge, ed in conformità alla normativa in vigore.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dalla Legge.



**Art. 13**  
**Attività di controllo**

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Le Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio tributi.

**Art. 14**  
**Rimborsi**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.



Non si fa luogo a rimborso quando l'importo dell'imposta complessiva non risulta superiore od uguale a L. 20.000.

### **Art. 15** **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1. lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi adottati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili e l'imposta dovuta calcolata sulla base del reddito dominicale ai sensi della normativa vigente.
- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Il rimborso compete per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e successivi.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazione edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

#### **Art. 16 Contenzioso**

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

## **Titolo IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 17** **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Non operano, per gli anni di vigenza del Regolamento, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 5 primo periodo e articolo 14, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

#### **Art. 18** **Norme transitorie e finali**

A seguito della soppressione, con il precedente art. 8, dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva di cui al medesimo art. 8, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell'anno 1998, devono essere presentate entro il termine della denuncia dei redditi dell'anno successivo.

L'applicazione dell'articolo 12 del presente Regolamento decorre dal 1° aprile 1998. Sino a tale data trova applicazione l'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.

#### **Art. 19** **Pubblicità del regolamento**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.



**Art. 20**  
**Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 21**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.





# COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) - Tel. 0442/490.011 - 490.196 - Fax 0442/490.144


C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Benin rag. Roberto



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Zampicininì dott.ssa Gabriella

## REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa ai sensi del 5° comma degli artt. 55 e 59 della legge 08.06.1990 n. 142.

Il Responsabile Ufficio Ragioneria

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi **27 NOV. 1998** all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, **27 NOV. 1998**



IL SEGRETARIO COMUNALE

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ~~per decorrenza dei termini, ai sensi del comma 40 dell'art. 17 della legge 15/05/97 n. 127~~ a seguito esame CO.RE.CO. nella seduta del 27/11/98 con Prov. n. 256).

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Li, **27 NOV. 1998**



IL SEGRETARIO COMUNALE